



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER
L’AFFIDAMENTO E L’ADOZIONE DEFINITIVA DI CANI
RANDAGI.**

Approvato con delibera di C.C. n.13 del 21.03.2023 (emendato)

Art. 1 - Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione delle adozioni di cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati presso i canili convenzionati con il comune, al fine di garantire il loro benessere, di economizzare le spese derivanti dal mantenimento dei cani medesimi, nonché di prevenire il sovraffollamento delle strutture convenzionate con l'Ente deputate al ricovero degli animali.

Art. 2 - Requisiti e domanda per l'affidamento degli animali

I cani randagi catturati nel Comune di Castellammare del Golfo e ricoverati presso i canili convenzionati con il comune potranno essere affidati a micro-canili, casa famiglia per cani e associazioni senza fini di lucro ed enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, che perseguono quale scopo sociale di tutela del cani, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'affidatario che ne faccia richiesta, si impegna ad accudirlo e custodirlo fino alla reimmissione o all'adozione deve avere tra i propri fini sociali la tutela degli animali;
- deve fornire idonee garanzie di adeguato trattamento con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza;
 - potranno essere dati in affidamento un numero massimo di cinque cani per ogni socio dell'associazione o affidatario persona fisica. Per micro-canili e casa famiglia per cani si applicano le disposizioni di cui alla l.r. n. 15/2022;
- ogni affidatario a cui dovrà essere formalizzata l'affidamento di uno o più cani, dovrà dimostrare l'assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali anche per i componenti del suo nucleo familiare.
- L'affidamento verrà formalizzato nominativamente a tanti soci quanti ne verranno indicati dalla/e associazione/i che ne faranno richiesta, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa.

Art. 3 - Adozione

L'adozione definitiva verrà formalizzata nominativamente ai soggetti che verranno indicati dalla/e associazione-ente/i del Terzo settore (diverso dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali) e che confermeranno la richiesta.

L'ufficio competente in materia di randagismo dovrà comunicare al Gestore del Canile che ospita in cane da affidare i nominativi dei soci della/e associazione/i che prenderanno in affidamento il/i cane/i. Il Gestore del canile comunale, a titolo di riscontro, comunicherà il nominativo del/i socio/i della/e associazione/i a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà essere esclusivamente e necessariamente un cane già in carico al Comune di Castellammare del Golfo.

Al momento dell'affidamento adozione sono trasferiti al socio, tutti gli obblighi e le responsabilità che la legge pone a carico dei proprietari di cani. Per il periodo di affidamento viene riconosciuto un contributo per mantenimento del cane di massimo € 2,00 al giorno onnicomprensivo da corrispondere dietro rendicontazione. L'affidamento ha durata di 60 giorni. L'ufficio competente, decorso tale termine, valuterà, alla luce delle iniziative dell'affidatario finalizzate all'adozione, la

reimmissione nel territorio previo giudizio dell'azienda sanitaria provinciale, l'eventuale proroga dell'affidamento o l'affidamento ad altro soggetto.

Art.4 - Incentivi

Effettuata l'adozione verrà riconosciuto, all'associazione/ente del Terzo settore, diverso dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, che ha promosso, attraverso l'affidamento, l'adozione definitiva, un contributo una tantum per ciascun cane adottato, a titolo di compartecipazione alla spesa per la campagna di adozione, per il mantenimento dei cani in affido ed il perseguimento dei fini istituzionali di tutela degli animali, determinato in € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00).

L'erogazione del contributo è subordinato al permanere dell'adozione per almeno 6 mesi.

Qualora un individuo adotti direttamente un cane non affidato e in carico al comune di Castellammare del Golfo, l'adozione è completamente gratuita e prevede il riconoscimento di un contributo economico una tantum a titolo di parziale rimborso per le spese di mantenimento del cane, nella misura di € 300,00 sotto forma di voucher spendibile presso strutture convenzionate, per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni veterinarie.

I contributi di cui agli arti 3 e 4 potranno essere modificati annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5 - Custodia e Cura

Il soggetto che riceve in affidamento il/i cane/i, si impegna a mantenere il cane in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

Dovrà altresì dichiarare al Comune ed allo stesso Servizio Veterinario l'eventuale smarrimento o il decesso dell'animale rispettando in tali casi le procedure previste dalla legge.

La Polizia Municipale garantirà periodicamente i necessari controlli, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti che hanno ottenuto l'affidamento.

L'associazione a cui è riconosciuto il contributo, avrà l'onere di verificare che propri soci che hanno ottenuto l'adozione, operino nel rispetto della normativa vigente e signaleranno al Comune e alle autorità competenti ogni inadempienza o violazione eventualmente rilevata.

Art. 6 – Eventuale trasferimento del cane adottato

1. L'affidatario è tenuto altresì a comunicare al Comune, nel caso intenda cedere il cane ricevuto in adozione ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo a seguito di passaggio del cane registrato nell'anagrafe canina.

Art. 7 – Rinuncia e modifica adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza, può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane, che tornerà alla struttura convenzionata comunale.

2. In alternativa, potrà essere richiesta l'attivazione dell'adozione a distanza. In questo caso prima dovrà versare al comune una somma pari al contributo ricevuto.

Art. 8- Accertamenti e sanzioni

Nei casi di:

1. Maltrattamento dell'animale;
2. Cessione non regolare dell'animale;
3. Abbandono dell'animale;
4. Smarrimento dell'animale non tempestivamente denunciato;

sarà immediatamente revocata la concessione dei contributi di cui all'art. 4 delle presenti linee guida, con obbligo di rimborso del contributo erogato, e nel caso che il personale addetto al controllo (anche senza preavviso) accertasse il maltrattamento dell'animale, lo stesso provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e dovrà attivarsi immediatamente per predisporre gli atti per la revoca dell'adozione con conseguente ricovero del cane presso la struttura convenzionata con il Comune.

Art. 9 – Adozioni a distanza

1. È prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso i canili convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.

2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un *contributo mensile minimo pari ad € 10,00*. L'entità del contributo potrà essere oggetto di variazione a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.). All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome, i dati e la foto del cane.

4. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andarea fare visita di persona al cane prescelto in periodi stabiliti, e chiedere di poter garantire, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (spese sanitarie, toelettatura, ecc.).

5. L'adottante potrà essere autorizzato dal responsabile del canile a condurre personalmente, al guinzaglio, il cane per passeggiate all'esterno del canile.

6. Per la sicurezza del pubblico, degli operatori e dei cani stessi è assolutamente vietato lasciar circolare i cani senza guinzaglio al di fuori degli appositi spazi recintati. Per tutto il periodo in cui il cane è in compagnia dell'adottante, questi è esclusivamente responsabile per ogni danno a cose o persone causati dall'animale.

7. Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegna a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.

8. Essendo necessaria una socializzazione corretta, i primi incontri avverranno esclusivamente presso il canile negli appositi spazi recintati. Le uscite in passeggiata potranno essere effettuate successivamente, in base alle disposizioni dei responsabili.

9. Gli operatori del canile hanno la possibilità, a loro insindacabile giudizio, di rifiutare il contatto tra adottante e cane adottato giudicato inadatto (es.: cani problematici o mordaci a bambini, cani eccessivamente esuberanti e di grossa taglia a persone impreparate a gestirli, ecc.). Al fine di consentire l'adozione consapevole di questi animali, in fase di adozione a distanza sarà specificata la sussistenza delle ragioni per cui si ritiene il cane inadatto al contatto con gli adottanti.

10. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela dell'Ente e può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

11. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato telefonicamente. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza.

12. I responsabili del canile si riservano la facoltà di non permettere la visita a cani ammalati o sotto terapie particolari (saranno disponibili a fornire informazioni sulle condizioni di salute), per motivi di condizioni climatiche inadeguate, ecc.

13. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 10 – Modalità di adozione a distanza

1. La richiesta di adozione a distanza deve essere presentata al Comune di Castellammare del Golfo.

2. Una volta concessa l'adozione, l'adottante sarà tenuto ad effettuare il versamento mensile della somma stabilita dal Comune, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento delle spettanze per due mensilità nell'arco di sei mesi, l'adozione verrà annullata.

Art. 11 – Utilizzo dei fondi

1. Le somme raccolte verranno usate per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affidamento a distanza sia degli altri ospiti del canile convenzionato.

Art. 12 - Pubblicità

Il Comune di Castellammare del Golfo adotta tutte le forme di pubblicità (avvisi, volantini, sito web) per l'affidamento dei cani ricoverati presso il canile convenzionato.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione e sostituisce, per le parti con esso incompatibili, le previsioni del regolamento per l'adozione dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Castellammare del golfo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/02/2020, è inoltre abrogato l'art. 5 del regolamento per l'adozione dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Castellammare del golfo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/02/2020.